



28 ottobre 2020

---

# **Consultazione concernente una modifica della legge federale sull'imposta preventiva (rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)**

## **Rapporto sui risultati**

---

## Compendio

### **Situazione iniziale**

*I risultati generati dall'attuale sistema dell'imposta preventiva sono insoddisfacenti per la piazza economica svizzera, in particolare nell'ambito del mercato dei capitali di terzi. Al contempo, l'attuale sistema dell'imposta preventiva assolve soltanto in parte alla sua funzione di garanzia. Con l'esenzione dal pagamento dell'imposta preventiva sui redditi di interessi per gli investitori esteri e le persone giuridiche domiciliate in Svizzera s'intende rafforzare il mercato dei capitali di terzi. Per potenziare questo effetto positivo si mira ad abolire la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. Inoltre, l'applicazione dell'imposta preventiva sui redditi di interessi esteri sarà estesa anche alle persone fisiche domiciliate in Svizzera. La relativa procedura di consultazione si è svolta dal 3 aprile all'8 luglio 2020.*

### **Risultati della consultazione**

*Sono pervenuti complessivamente 71 pareri, tra cui quelli di tutti i Cantoni, di otto partiti (I Verdi, PBD, PLR, PPD, PSS, pvl, UDC, up!schweiz) e di 37 organizzazioni.*

*Il rafforzamento del mercato dei capitali di terzi tramite l'esenzione dal pagamento dell'imposta preventiva sui redditi di interessi per gli investitori esteri e le persone giuridiche domiciliate in Svizzera gode di ampi consensi.*

*Numerosi partecipanti alla procedura di consultazione non respingono espressamente il rafforzamento della funzione di garanzia, manifestano però notevoli riserve. Le principali critiche riguardano la complessità tecnica del progetto e il conseguente onere amministrativo, nonché l'attuazione difficile se non impossibile del progetto, soprattutto in relazione ai fondi esteri e ai prodotti strutturati esteri.*

*La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione appoggia l'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere; quattro partecipanti respingono l'abolizione della tassa di negoziazione perché reputano le minori entrate non accettabili.*

*Quasi tutti i partecipanti alla procedura di consultazione sottolineano la complessità tecnica del progetto ed esigono modifiche e semplificazioni.*

- *I rischi legati alla gestione e alla responsabilità sono considerati eccessivi. La principale fonte di preoccupazione è costituita dagli interessi esteri, dagli interessi generati indirettamente mediante fondi e dai prodotti finanziari complessi (ad es. i prodotti strutturati). Le criticità sono molteplici (informazioni mancanti, flusso di pagamenti mancante ecc.). Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione chiedono l'esclusione di determinati interessi, altri propongono soluzioni alternative (ad es. la riduzione dell'aliquota o l'abolizione dell'imposta preventiva su interessi). Taluni esortano a introdurre una procedura di notifica al fine di assolvere alla funzione di garanzia. A tale scopo, nell'ambito di determinati interessi (ad es. quelli esteri) la deduzione dell'imposta verrebbe sostituita da una notifica della banca alle autorità fiscali.*
- *I Cantoni sono competenti per il rimborso dell'imposta preventiva a persone fisiche domiciliate in Svizzera. L'imposta preventiva secondo il principio dell'agente pagatore complica ulteriormente tale procedura di rimborso. 22 Cantoni e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze temono di vedere vanificati gli sforzi in materia di digitalizzazione e chiedono di introdurre l'obbligo per i contribuenti di presentare un estratto fiscale elettronico ai fini dell'attestazione del rimborso.*

# Indice

1	Situazione iniziale	4
2	Punti essenziali del progetto	4
3	Consultazione	5
3.1	Procedura di consultazione	5
3.2	Valutazione	5
4	Principali risultati della consultazione	5
4.1	Obiettivi della procedura di consultazione	5
4.2	Richieste	5
5	Analisi dei pareri pervenuti	6
5.1	Aspetti generali sull'imposta preventiva	6
5.2	Obiettivi del progetto	7
5.2.1	Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi .....	7
5.2.2	Rafforzamento della funzione di garanzia.....	8
5.3	Parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti	11
5.4	Ulteriori osservazioni sull'imposta preventiva	12
5.4.1	Imposte alla fonte estere .....	12
5.4.2	Digitalizzazione, estratto fiscale elettronico .....	13
5.4.3	Pagamenti sostitutivi .....	13
5.4.4	Rimborso per la copertura di azioni detenute a garanzia .....	13
5.4.5	Aumento dell'aliquota dell'imposta preventiva .....	13
5.4.6	Promozione di prodotti finanziari sostenibili (finanza verde) .....	14
5.4.7	Diritto di opzione.....	14
5.4.8	Verifica del rimborso a posteriori (art. 57 segg. LIP).....	14
5.5	Tassa di negoziazione	14
5.6	Strumenti TBTF	16
5.7	Indennizzi e ripercussioni finanziarie	16
5.8	Elementi esaminati, ma respinti	18
5.8.1	Richieste della CET-N .....	18
5.8.2	Rafforzamento del capitale proprio .....	19
5.8.3	Misure riguardanti l'imposta sull'utile .....	19
5.9	Diritto di consultazione del repertorio di dati sulle negoziazioni	20
	Allegato	21

## 1 Situazione iniziale

L'imposta preventiva e la tassa di negoziazione rappresentano un ostacolo per il mercato svizzero dei capitali di terzi. Nel contempo, l'attuale sistema dell'imposta preventiva presenta lacune sul piano della garanzia.

- **Mercato dei capitali di terzi:** gli interessi corrisposti sulle obbligazioni delle società svizzere sono soggetti a un'imposta preventiva del 35 per cento. Di conseguenza, per la maggior parte degli investitori le obbligazioni svizzere sono poco attraenti anche se prevedono il diritto a un rimborso parziale o integrale dell'imposta. In risposta a ciò, i gruppi svizzeri eludono regolarmente l'imposta preventiva emettendo le proprie obbligazioni attraverso società estere.

La tassa di negoziazione grava sulla compravendita delle obbligazioni. Soprattutto nel caso di obbligazioni con una breve durata residua, essa rappresenta un ostacolo che rende poco attraente la negoziazione per i negoziatori di titoli domiciliati in Svizzera.

- **Funzione di garanzia:** l'attuale imposta preventiva presenta lacune a livello di garanzia. I redditi di obbligazioni estere non sono garantiti, sebbene sia essi che il possesso delle obbligazioni debbano anche essere dichiarati come reddito o come sostanza. Ciò si ripercuote negativamente sul gettito fiscale di Confederazione, Cantoni e Comuni.

## 2 Punti essenziali del progetto

Le problematiche sopra descritte possono essere eliminate passando al cosiddetto principio dell'agente pagatore per i redditi di interessi e abolendo la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. Secondo il principio dell'agente pagatore, l'imposta preventiva è versata non più dal debitore (ad es. una società che emette un'obbligazione e corrisponde i relativi interessi), ma dall'agente pagatore dell'investitore (ad es. la banca presso cui l'investitore ha depositato l'obbligazione). Questo rende possibile l'esenzione dal pagamento dell'imposta preventiva per determinate categorie di investitori. Le nuove disposizioni sull'imposta preventiva sono applicabili se gli agenti pagatori hanno sede in Svizzera.

- **Mercato dei capitali di terzi:** l'agente pagatore conosce l'investitore, quindi è in grado di applicare l'imposta preventiva esclusivamente alle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Per contro, le persone giuridiche domiciliate in Svizzera e gli investitori domiciliati all'estero sono esentati dal pagamento dell'imposta.

Grazie a questa imposizione differenziata, i gruppi possono emettere le loro obbligazioni dalla Svizzera senza ostacoli dovuti all'imposta preventiva. Lo stesso vale per le attività di finanziamento interne ai gruppi.

Come misura di accompagnamento agli elementi di riforma dell'imposta preventiva, la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere sarà abolita. Ciò consentirà di rafforzare l'effetto positivo sul mercato dei capitali di terzi.

Con l'entrata in vigore di questa novità, l'attuale disposizione derogatoria riguardante l'imposta preventiva per gli strumenti di istituti considerati «too big to fail» (di seguito «strumenti TBTF», ad es. CoCos) diventerà obsoleta.

- **Funzione di garanzia:** gli agenti pagatori sono tecnicamente in grado di riscuotere l'imposta preventiva anche sui redditi di titoli esteri. In futuro, la funzione di garanzia verrà quindi applicata anche ai redditi di interessi esteri in caso di deposito presso una banca svizzera da parte di una persona fisica domiciliata in Svizzera. In questo modo si potrà colmare una lacuna significativa in materia di garanzia e si assicurerà un contributo efficace alla lotta contro la sottrazione dell'imposta in Svizzera. Tutto ciò andrà a beneficio di Confederazione, Cantoni e Comuni. Qualora l'agente pagatore si trovi all'estero, si applicherà, come di consueto, lo scambio automatico di informazioni.

La riforma riguarda anche i redditi di interessi generati indirettamente, e quindi la funzione di garanzia potrà essere rafforzata anche in questo ambito. In futuro, gli investimenti diretti e indiretti in titoli fruttiferi di interessi godranno del medesimo trattamento. In questo modo si

elimineranno in parte anche gli attuali svantaggi per la piazza svizzera dei fondi di investimento.

### **3 Consultazione**

#### **3.1 Procedura di consultazione**

Il 3 aprile 2020, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a indire una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati. La consultazione è terminata l'8 luglio 2020.

L'elenco dei partecipanti alla consultazione (con le rispettive abbreviazioni) è riportato nell'allegato.

#### **3.2 Valutazione**

Non tutti i partecipanti alla procedura di consultazione hanno risposto alle domande nella loro totalità. Il presente rapporto menziona soltanto i partecipanti che hanno preso una posizione chiara; quelli che non hanno espresso alcun parere non vi figurano.

Per garantire maggior chiarezza, nel presente rapporto vengono quindi riportate le principali critiche espresse riguardo al progetto.

Per i dettagli si rimanda ai pareri pervenuti, consultabili all'indirizzo <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2020.html#DFF>

### **4 Principali risultati della consultazione**

Sono pervenuti complessivamente 71 pareri. Si sono pronunciati tutti i Cantoni, otto partiti (I Verdi, PBD, PLR, PPD, PSS, pvl, UDC, up!schweiz) e 37 organizzazioni.

#### **4.1 Obiettivi della procedura di consultazione**

Il rafforzamento del mercato dei capitali di terzi tramite l'esenzione dal pagamento dell'imposta preventiva sui redditi di interessi per gli investitori esteri e le persone giuridiche domiciliate in Svizzera gode di ampi consensi.

Numerosi partecipanti alla procedura di consultazione non respingono espressamente il rafforzamento della funzione di garanzia, però manifestano notevoli riserve al riguardo. I punti più criticati riguardano la complessità tecnica del progetto e il conseguente onere amministrativo, nonché l'attuazione difficile se non impossibile del progetto, soprattutto in relazione ai fondi esteri e ai prodotti strutturati esteri. Alcuni partecipanti sono contrari a estendere l'applicazione della funzione di garanzia ai redditi di interessi esteri.

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione appoggia l'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. Alcuni partecipanti propongono richieste di modifica quali una maggiore tassazione degli investimenti non sostenibili, l'abolizione di tutte le tasse di bollo o lo sgravio generalizzato degli averi del primo e secondo pilastro nonché del pilastro 3a. Quattro partecipanti respingono l'abolizione della tassa di negoziazione perché reputano le minori entrate non accettabili.

#### **4.2 Richieste**

Quasi tutti i partecipanti alla procedura di consultazione sottolineano la complessità tecnica del progetto ed esigono modifiche e semplificazioni.

- Il Consiglio federale aveva proposto di trattare allo stesso modo tutti gli interessi corrisposti, a prescindere dalla fonte (svizzera o estera), dalla riscossione (diretta o indiretta)<sup>1</sup> e dalla complessità (obbligazione semplice, prodotto strutturato<sup>2</sup> ecc.). Sotto questo aspetto, la proposta del Consiglio federale è ampiamente criticata, poiché i rischi legati alla gestione e alla responsabilità sono considerati eccessivi. La principale fonte di preoccupazione è costituita dagli interessi esteri, dagli interessi generati indirettamente mediante fondi e dai prodotti finanziari complessi (ad es. i prodotti strutturati). Le criticità sono molteplici (ad es. la mancanza di informazioni da parte di emittenti estere o la mancanza di un flusso di pagamenti del cliente). Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione chiedono l'esclusione di determinati interessi, altri propongono soluzioni alternative (ad es. la riduzione dell'aliquota o l'abolizione dell'imposta preventiva sugli interessi). Taluni esortano a introdurre una procedura di notifica al fine di assolvere alla funzione di garanzia. A tale scopo, nell'ambito di determinati interessi (ad es. quelli esteri) la deduzione dell'imposta verrebbe sostituita da una notifica della banca alle autorità fiscali.
- I Cantoni sono competenti per il rimborso dell'imposta preventiva a persone fisiche domiciliate in Svizzera. L'imposta preventiva secondo il principio dell'agente pagatore complica ulteriormente la procedura di rimborso. 22 Cantoni e la CDCF temono di vedere vanificati gli sforzi in materia di digitalizzazione e chiedono di introdurre l'obbligo per i contribuenti di presentare un estratto fiscale elettronico<sup>3</sup> ai fini dell'attestazione del rimborso.

## 5 Analisi dei pareri pervenuti

### 5.1 Aspetti generali sull'imposta preventiva

Tre partecipanti alla procedura di consultazione si pronunciano sulla riforma e sull'imposta preventiva in generale e non si soffermano sugli aspetti specifici.

Il PSS chiede una valutazione globale che contempli tutte le interazioni e interdipendenze delle singole revisioni parziali dell'imposta preventiva, come pure una strategia chiara che definisca come compensare eventuali perdite del gettito fiscale, al fine di garantire una tassazione corretta del settore finanziario.

L'ASB segnala che il modello proposto non è adatto per il futuro. Nell'arco di un decennio il contesto è radicalmente cambiato e continuerà a evolversi.

- La Svizzera opera, in questo momento e probabilmente anche a lungo termine, in un contesto di tassi bassi o negativi. Sussistono pertanto dubbi sull'economicità di un oneroso modello che prevede la deduzione di interessi che stanno già diminuendo o azzerandosi. Esempi: (1) obbligazione di Swisscom emessa nel 2019 in franchi svizzeri a un tasso d'interesse dello 0,00 per cento della durata di 25 anni, oppure (2) nuovi prestiti federali o l'aumento di quelli in corso al tasso d'interesse dello 0,00 per cento e/o con rendimenti negativi.
- Il processo di digitalizzazione è inarrestabile. Il progetto proposto, che risale a dieci anni fa, è diventato nel frattempo obsoleto. Alcune procedure devono essere svolte manualmente presso tutte le istanze (banche, clienti, Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC], Cantoni), causando la discontinuità dei sistemi di trasmissione. Occorrerebbe piuttosto un progetto digitale innovativo per banche, clienti bancari e autorità preposte alla tassazione.

<sup>1</sup> Questo vale anche per i fondi tesaurizzati che non prevedono la distribuzione agli investitori, bensì il reinvestimento del reddito nella quota (nessun flusso di liquidità).

<sup>2</sup> Nello specifico si tratta di prodotti finanziari che riproducono redditi assoggettati all'imposta preventiva, che possono comprendere interessi e redditi di partecipazioni.

<sup>3</sup> Si tratta di un estratto generale che le banche rilasciano ai clienti dietro pagamento. Il contribuente può riportare questo estratto nella sua dichiarazione d'imposta. L'imposizione risulta più semplice sia per il contribuente, sia per l'autorità fiscale.

Quale esempio promettente basti citare il progetto «eTitoli», già avviato dai Cantoni, dall'AFC e dalle banche nel settore della dichiarazione dei titoli.

- Quando è stato concepito il principio dell'agente pagatore, oltre dieci anni fa, in Svizzera nessuno parlava di scambio automatico di informazioni. Il relativo standard elaborato dall'OCSE non esisteva nemmeno. Oggi la Svizzera ha concluso accordi sullo scambio automatico di informazioni con più di 100 Paesi. Nel 2019, la Svizzera ha trasmesso a 75 Paesi dati riguardanti 3,1 milioni di relazioni bancarie e dall'estero ha ricevuto informazioni su 2,4 milioni di conti bancari. Tutto lascia presagire che il numero di accordi sullo scambio automatico di informazioni continuerà ad aumentare in modo considerevole.

Per FIDUCIARI SUISSE, l'attuale aliquota d'imposta del 35 per cento e la procedura di rimborso sempre più restrittiva sono il maggiore problema del vigente ordinamento sull'imposta preventiva. Si deplora pertanto che la prevista revisione di legge non tratti neppure lontanamente queste problematiche.

## 5.2 Obiettivi del progetto

### 5.2.1 Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi

#### Accettazione

Un'ampia maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione appoggia il rafforzamento del mercato dei capitali di terzi tramite l'abolizione dell'imposta preventiva sugli interessi per le persone giuridiche domiciliate in Svizzera e per gli investitori esteri.

PBD, PPD, PLR, up!schweiz, 24 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), CCIG, CP, CVCI, economiesuisse, EXPERTsuisse, CDCF, FER, CBD, Forum PMI, OREF, PUBBLICA, Raiffeisen, ASB, SFAMA, SIX, UCS, SVIG, ASPS, SUPSI, SwissHoldings, SwissRe, ASA, FIDUCIARI SUISSE, ABES, veb.ch, VPAG, UBCS, ABPS, ZHK e ZVDS appoggiano il rafforzamento del mercato dei capitali di terzi.

Anche il pvl e I Verdi sostengono questo rafforzamento, ma temono che il conseguente onere a carico degli agenti pagatori sia troppo elevato. Sono disposti a studiare soluzioni alternative che perseguano lo stesso obiettivo con un onere più esiguo.

Inoltre, secondo I Verdi le perdite fiscali sono troppo elevate. Chiedono quindi al Consiglio federale di esaminare le ripercussioni finanziarie sul bilancio della Confederazione e di presentare i risultati in sede di consultazione parlamentare.

L'UDC difende la riforma, in grado di rendere più competitiva la piazza finanziaria e al contempo di mantenere il segreto bancario in Svizzera. Chiede però di ridurre la complessità del progetto.

I Cantoni NE e TI appoggiano in linea di massima il rafforzamento del mercato dei capitali di terzi. Tuttavia, il Cantone NE ritiene che il progetto non sia prioritario per via dei costi e dell'onere elevato legato all'attuazione, mentre il Cantone TI ritiene che il momento non sia opportuno a causa delle incerte conseguenze economiche dovute alla pandemia.

L'usam chiede di non introdurre il principio dell'agente pagatore.

Il CP osserva che, nel contesto attuale, la soluzione migliore sarebbe di abolire contestualmente l'imposta preventiva sui redditi di interessi e la tassa di negoziazione. Del resto, l'imposta preventiva sui redditi di interessi genera soltanto il 2 per cento delle entrate; il 98 per cento di esse proviene infatti dai dividendi.

La CCIG sostiene l'abolizione dell'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili.

L'ABG promuove il rafforzamento del mercato dei capitali di terzi, ma è dell'avviso che debba essere discussa sul piano politico la possibilità di abolire l'imposta preventiva su tutti gli

interessi senza introdurre un'imposta prelevata presso l'agente pagatore. In tal modo si può raggiungere pienamente l'obiettivo di stimolare il mercato dei capitali evitando di ricorrere al costoso modello dell'agente pagatore.

## Reiezione

Sei partecipanti alla procedura di consultazione (PSS, i Cantoni BE e SZ, Travail Suisse, USS, Conferenza fiscale delle città) non condividono la riforma, in primo luogo per motivi di carattere politico-finanziario o in considerazione del momento storico.

Secondo PSS, Travail Suisse e USS le minori entrate non sono accettabili, considerata l'attuale situazione finanziaria. Il PSS chiede di rinunciare alla riforma, in questo momento. A seguito della difficile situazione economica e finanziaria venutasi a creare con la crisi pandemica, la Svizzera non può permettersi una nuova riduzione fiscale per la piazza finanziaria e per i gruppi svizzeri, tanto più se si pensa che le grandi imprese hanno appena cominciato a beneficiare della riduzione fiscale nel quadro del progetto sulla riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA). Per il PSS è ammissibile soltanto un progetto controfinanziato integralmente.

I Cantoni BE e SZ respingono la riforma, sebbene entrambi riconoscano la concreta necessità d'intervento. Il Cantone BE respinge il progetto perché implicherebbe ulteriori rischi finanziari, non sostenibili in considerazione della crisi da coronavirus. Rimanda inoltre alla propria iniziativa 19.316 «Scambio di dati finanziari in Svizzera», non ancora trattata dal Consiglio degli Stati, che chiede di introdurre uno scambio di dati in Svizzera analogamente a quello esistente con l'estero nel quadro dello scambio automatico di informazioni. Il Cantone SZ è dell'avviso che entrambi gli obiettivi del progetto, nell'attuale versione, possano essere raggiunti soltanto in parte e con notevoli svantaggi. Il maggiore onere per gli investitori e gli agenti pagatori (soprattutto le banche) legato al progetto nonché la procedura di riscossione dell'imposta preventiva più complessa non sono assolutamente proporzionati ai presunti benefici delle nuove regolamentazioni. Bisogna chiedersi se è opportuno, in un contesto di tassi d'interesse bassi come quello attuale, che le imposte su redditi di interessi debbano essere garantite mediante l'imposta preventiva.

La Conferenza fiscale delle città è contraria alla prevista abolizione incondizionata dell'imposta preventiva sugli investimenti fruttiferi di interessi per le persone giuridiche domiciliate in Svizzera e gli investitori esteri. Una siffatta abolizione comporterebbe un importante calo del gettito fiscale e non contribuirebbe a migliorare in maniera significativa l'adempimento degli obblighi fiscali. Sarebbe più opportuno introdurre una procedura di notifica selettiva oppure opzionale.

### 5.2.2 Rafforzamento della funzione di garanzia

#### Accettazione

34 partecipanti alla procedura di consultazione accettano di estendere l'applicazione dell'imposta preventiva ai redditi di interessi esteri di persone fisiche domiciliate in Svizzera, perché questo contribuisce a contrastare la sottrazione d'imposta. Inoltre questa misura genera maggiori entrate.

pvl, I Verdi, PSS<sup>4</sup>, CDCF, USS e UCS accolgono con favore questa misura perché contrasta la sottrazione d'imposta e genera maggiori entrate.

PLR, up!schweiz, 22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH), PUBLICA, SwissRe, Travail Suisse e veb.ch accettano la modifica senza fornire ulteriori motivazioni.

---

<sup>4</sup> Il PSS chiede di abbandonare il progetto, si esprime però su determinati punti.

## Reiezione

37 partecipanti alla procedura di consultazione sono contrari a estendere l'applicazione dell'imposta preventiva ai redditi di interessi esteri. Le principali critiche riguardano la complessità tecnica del progetto e il conseguente onere amministrativo, giudicato sproporzionato, nonché l'attuazione difficile se non impossibile del progetto, soprattutto in relazione ai fondi esteri e ai prodotti strutturati esteri. Inoltre si asserisce che la funzione di garanzia esiste già (mediante imposte alla fonte o lo scambio automatico di informazioni) e che una garanzia supplementare mediante l'imposta preventiva non è necessaria. Le alternative menzionate sono la limitazione ai titoli svizzeri e il mantenimento dello status quo per i redditi di interessi esteri, l'utilizzo di una procedura di notifica per gli interessi esteri come si fa già in altri ambiti (prestazioni assicurative e previdenziali, dividendi interni ai gruppi) o l'abolizione dell'imposta preventiva per i redditi di interessi (realizzati in Svizzera e all'estero).

PBD, PPD, UDC, il Cantone VD, CVCI, economiesuisse, ASA, SUPSI, VPAG e ZHK manifestano riserve sulla complessità del progetto e sul conseguente onere amministrativo per gli agenti pagatori ed esigono semplificazioni.

I Cantoni BE, GE e SZ criticano soprattutto il rapporto negativo tra costi e benefici. Il Cantone GE preferirebbe l'abolizione dell'imposta preventiva su redditi di interessi (realizzati in Svizzera e all'estero) piuttosto che l'estensione della funzione di garanzia.

economiesuisse, CBD, Raiffeisen, ASB, SwissRe, ASA, ABES, ABG e ABPS si oppongono alla riforma e hanno elaborato, riguardo agli interessi da fonti svizzere, una proposta di soluzione che si fonda sul principio dell'esercizio del diritto di opzione secondo l'articolo 20b AP-legge sull'imposta preventiva (LIP). Nell'esercizio del diritto di opzione gli emittenti devono essere obbligati a rendere disponibili i mezzi necessari al conteggio dell'imposta preventiva da parte degli agenti pagatori, ossia i flussi di cassa derivanti dal pagamento di interessi e le opportune informazioni fornite in tempo utile. Inoltre, il conteggio dell'imposta deve potere essere delegato a terzi in Svizzera su base volontaria. La stessa richiesta giunge anche dall'usam.

CCIG, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, FER, CBD, OREF, Raiffeisen, ASB, usam, SIX, SwissRe, ASA, ABES, ABG, UBCS e ABPS rilevano che l'imposta preventiva sugli interessi esteri sarebbe in gran parte applicabile soltanto con un onere sproporzionato oppure non sarebbe applicabile affatto. I partecipanti summenzionati respingono la misura per i motivi elencati di seguito.

- I redditi supplementari attesi sono sproporzionati rispetto all'onere legato alla riscossione.
- Per i clienti bisognerebbe elaborare in molti casi soluzioni di ripiego onerose e approssimative, ad esempio una deduzione fiscale senza flusso di liquidità sottostante oppure delle ipotesi per qualificare un investimento o per quantificare l'ammontare degli interessi. Questo modus operandi creerebbe confusione ai clienti e causerebbe maggiori costi e commissioni. Ciò spingerebbe clienti a trasferire i patrimoni all'estero, dove non vengono effettuate queste deduzioni penalizzanti, ma si ricorre allo scambio automatico di informazioni.
- La funzione di garanzia risulterebbe tutt'al più migliorata soltanto in parte. Secondo le proposte del Consiglio federale, la quota di azioni e dividendi esteri, molto più significativa, continuerà a non essere garantita.

L'UBCS chiede, in alternativa, la limitazione agli investimenti diretti in titoli fruttiferi di interessi.

CP e OREF ritengono che l'abolizione dell'imposta preventiva sui redditi di interessi sia la soluzione migliore. Secondo l'OREF, se si intende applicare il principio dell'agente pagatore, bisognerebbe escludere gli investimenti indiretti in titoli fruttiferi di interessi.

SwissHoldings accoglie con favore il rispetto della sfera privata in ambito fiscale, tuttavia rammenta che, per molti titoli fruttiferi di interessi esteri, il modello di deduzione funziona

soltanto in parte. Il funzionamento è subordinato a certe condizioni (ad es. il pagamento degli interessi unitamente a una trasmissione delle informazioni esaustiva e tempestiva). Questo non tangerebbe i fondi esteri (principio di extraterritorialità). I fondi esteri potrebbero rifiutarsi di osservare di propria iniziativa le regolamentazioni svizzere in materia di deduzione fiscale. Se lo scopo è raggiungere una garanzia completa – scopo che peraltro SwissHoldings appoggia esplicitamente – nei confronti dei soggetti giuridici esteri occorre scegliere un sistema noto a questi ultimi e di semplice attuazione sotto il profilo amministrativo. Un siffatto sistema è rappresentato dalla procedura di notifica in uso a livello internazionale.

La ZVDS rileva che il principio dell'agente pagatore può eventualmente avere effetti positivi sul mercato dei capitali svizzero. Tuttavia, la regolamentazione proposta determina una disparità di trattamento tra investitori svizzeri e quelli esteri, che sono esentati dal pagamento dell'imposta preventiva, e di conseguenza i primi ne risultano svantaggiati. Il notevole svantaggio concorrenziale riguardante gli altri redditi da capitale (in particolare i dividendi) non viene eliminato, così come il principio del debitore, che permane nel caso dei dividendi. Non è accettabile che i contribuenti onesti debbano finanziare questi costi con nuovi tributi. A quanto sembra, il principio dell'agente pagatore impone anche ai Cantoni investimenti ingenti, dal momento che, ad esempio, devono essere sviluppati nuovi sistemi informatici. A differenza degli agenti pagatori, che in parte possono farsi rifondere i costi iniziali sostenuti, i Cantoni devono farsi carico autonomamente dei costi di attuazione. In più, nell'attuale e ormai duraturo contesto dei tassi d'interesse bassi, le imposte sui redditi di interessi non devono praticamente più essere garantite. Alla luce di queste considerazioni e visto che le modifiche proposte non indurrebbero i gruppi internazionali, con le loro strutture consolidate, a svolgere in futuro le loro operazioni finanziarie dalla Svizzera, ZVDS chiede di abbandonare il principio dell'agente pagatore. Se si vogliono eliminare gli svantaggi nei finanziamenti di gruppi, questi ultimi potrebbero essere esentati dall'imposta preventiva.

Il Forum PMI non reputa necessaria una garanzia supplementare mediante l'imposta preventiva in considerazione delle misure di garanzia esistenti mediante le imposte alla fonte o lo scambio automatico di informazioni. Il previsto rafforzamento del mercato dei capitali di terzi avrà effetti positivi, cosicché l'estensione della funzione di garanzia non è necessaria per compensare le ripercussioni del progetto sulle finanze pubbliche.

FIDUCIARI SUISSE osserva che le condizioni quadro fiscali per gli investitori esteri che possiedono investimenti fruttiferi di interessi miglioreranno, ma che gli svantaggi concorrenziali non saranno eliminati. Gli investitori esteri godono di un trattamento privilegiato rispetto a quelli svizzeri. Inoltre il sistema fiscale diventerà ancora più complicato. Quanto agli investimenti collettivi di capitale, il problema della tassazione dei gestori dei fondi è tuttora irrisolto, in particolare per quanto concerne le commissioni legate al rendimento (*performance fee*) o le commissioni di gestione (*carried interest*). Finché la Svizzera non offrirà soluzioni concorrenziali per questi indennizzi, i gestori dei fondi continueranno a emettere fondi all'estero. Vanno inoltre menzionati gli svantaggi finanziari. Per diversi investitori, un onere fiscale del 15 per cento non sarebbe più elevato di quello derivante dalle imposte dirette sui redditi di interessi. Molti Stati ricorrono a un modello del conteggio d'imposta, in relazione all'onere residuo non suscettibile di rimborso, pari al 15 per cento. In considerazione di quanto precede, FIDUCIARI SUISSE respinge il principio dell'agente pagatore e propone di:

- ridurre l'imposta preventiva sui redditi di interessi dal 35 al 15 per cento;
- mantenere il principio del debitore;
- mantenere invariate le misure di garanzia.

La SVIG è a favore dell'alternativa volta a ridurre l'aliquota dell'imposta preventiva sui dividendi dal 35 al 15 per cento. In tal modo, l'aliquota non suscettibile di rimborso dell'imposta preventiva rientrerebbe nel campo di applicazione della maggior parte delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) per i detentori esteri di quote di capitale proprio non qualificate, tenendo presente che non si dovrebbe applicare la procedura di rimborso, giudicata onerosa, macchinosa, poco interessante e vincolante in termini di liquidità.

Per SFAMA urge fare una distinzione tra strumenti d'investimento senza flusso periodico dei pagamenti (rinuncia all'imposta prelevata presso l'agente pagatore) e strumenti d'investimento con flusso dei pagamenti (applicabilità del principio dell'agente pagatore). SFAMA predilige un sistema di notifica.

Secondo la ZHK, la procedura di deduzione dell'imposta preventiva dovrebbe essere limitata ai titoli svizzeri.

### 5.3 Parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti

#### Accettazione

33 partecipanti alla procedura di consultazione si pronunciano sostanzialmente a favore della parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti raggiunta introducendo per entrambe le forme di investimento una deduzione dell'imposta preventiva. Alcuni di essi sottolineano che la complessità della misura costituisce una grande sfida in sede di applicazione.

PBD, PPD e PLR, 22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), CDCF e Travail Suisse ritengono che la parità di trattamento sia opportuna. Rilevano però che la complessità a livello di applicazione di questa nuova soluzione costituisce una grande sfida sia per gli agenti pagatori, sia per gli investitori e le autorità fiscali cantonali.

Forum PMI, PUBLICA, SVIG, UCS e vcb.ch approvano la misura che consente di rafforzare il mercato dei capitali di terzi e la competitività.

L'ASPS segnala che il progetto di legge presenta lacune in merito ai prodotti strutturati.

#### Reiezione

22 partecipanti alla procedura di consultazione respingono la modifica. Le principali critiche riguardano l'attuazione difficile se non impossibile della misura in relazione ai prodotti strutturati e agli investimenti collettivi di capitale (ICC), in particolare nel caso degli investimenti tesaurizzati esteri, e l'elevata complessità del progetto che ne deriva. Le alternative proposte sono una procedura di notifica, una procedura di notifica per gli investimenti fruttiferi di interessi (fondi, prodotti strutturati, obbligazioni), l'esenzione delle emissioni estere o la rinuncia a riscuotere l'imposta preventiva sugli ICC o sugli investimenti indiretti fruttiferi di interessi.

Die UDC chiede di ridurre la complessità del progetto escludendo in una prima fase gli investimenti collettivi esteri e i prodotti strutturati esteri, al fine di rafforzare il consenso del progetto nel settore finanziario.

up!schweiz vorrebbe che l'imposta preventiva non fosse riscossa sui redditi di interessi provenienti da investimenti di capitale. Giudica accettabile il rischio circoscritto di una sottrazione d'imposta o di una distorsione nelle decisioni d'investimento.

Il PSS<sup>5</sup> preferirebbe una procedura di notifica al posto della riscossione dell'imposta preventiva sui redditi di interessi.

Il Cantone SZ vuole mantenere, nel caso degli ICC, l'attuale sistema d'imposta preventiva. È da presumere che spesso gli agenti pagatori non abbiano le basi necessarie per effettuare la deduzione dell'imposta preventiva (conti annuali per calcolare o comprovare i redditi). Inoltre, al momento della stesura degli elenchi di deposito, è possibile che molti redditi non siano ancora noti. Di conseguenza si porrebbe il problema di effettuare una deduzione dell'imposta preventiva a posteriori per i redditi tesaurizzati notificati. Questo potrebbe indurre gli agenti

<sup>5</sup> Il PSS chiede di abbandonare il progetto, si esprime però su determinati punti.

pagatori svizzeri (in particolare le banche) e i gestori di patrimoni a non accettare gli ICC esteri nei propri depositi o a raccomandare depositi esteri. In alternativa alla parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti in ambito di imposta preventiva proposta dal Consiglio federale, la procedura di notifica esposta nel rapporto esplicativo appare la soluzione più appropriata.

Il Cantone GE, CP, OREF, FIDUCIARI SUISSE e ZVDS bocchiano sia la parità di trattamento, sia il passaggio al principio dell'agente pagatore per redditi di interessi esteri.

EXPERTsuisse osserva che la complessità tecnica sotto il profilo fiscale e i costi legati all'introduzione per questi redditi di interessi esteri sono sproporzionati rispetto alle maggiori entrate che devono essere garantite. Perciò si potrebbe esaminare la possibilità di escludere questi redditi dalla riforma. Poiché la procedura di deduzione nel caso di complessi titoli fruttiferi di interessi tecnicamente non funziona o funziona soltanto in parte, l'esenzione dall'imposta preventiva di tali emissioni estere o l'introduzione di una procedura di notifica per tali redditi sono repute alternative praticabili.

OREF e ABPS ritengono che, considerati gli ostacoli pratici, la soluzione più semplice sarebbe escludere gli investimenti indiretti dal campo di applicazione dell'imposta preventiva secondo il principio dell'agente pagatore.

Secondo SwissHoldings, il modello proposto dal Consiglio federale negli ambiti presi in esame non funzionerà. I fondi tesaurizzati esteri non metteranno a disposizione le informazioni necessarie o non in tempo utile. Nel contempo SwissHoldings appoggia, al pari del Consiglio federale, il raggiungimento di una garanzia completa. È pertanto a favore della procedura di notifica limitatamente ai prodotti finanziari esteri per i quali la procedura di deduzione nel caso di complessi titoli fruttiferi di interessi tecnicamente non funziona o funziona soltanto in parte.

SFAMA chiede di fare una distinzione tra strumenti d'investimento senza flusso dei pagamenti periodico (rinuncia all'imposta prelevata presso l'agente pagatore) e strumenti d'investimento con flusso dei pagamenti (applicabilità del principio dell'agente pagatore). Per migliorare la situazione degli investimenti indiretti svizzeri, il modo più efficace sarebbe il passaggio a un sistema di notifica. Pertanto SFAMA predilige, in linea di massima, un sistema di questo tipo rispetto al principio dell'agente pagatore.

economiesuisse, CBD, ASB, ASA, SwissRe e ABES rammentano che la parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti può essere accettata soltanto se vengono riprese le proposte dell'ASB riguardanti l'applicazione di un'imposta prelevata presso l'agente pagatore sugli interessi corrisposti dagli emittenti svizzeri.

Per la SUPS è opportuno, nella misura del possibile, parificare il trattamento tra investimenti diretti e indiretti. Ciononostante sarebbe auspicabile poter introdurre una procedura di notifica per l'espletamento dell'obbligo fiscale.

ASPS non condivide di estendere la base di calcolo dell'imposta preventiva ai prodotti strutturati analoghi ai fondi d'investimento, perché ciò comporta un onere sproporzionato in fase di attuazione e in ultima analisi sarebbe dannoso per il mercato.

## **5.4 Ulteriori osservazioni sull'imposta preventiva**

### **5.4.1 Imposte alla fonte estere**

20 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) e la CDCF rilevano che il testo di legge deve essere adeguato in conformità alle spiegazioni. Il testo di legge deve infatti indicare con chiarezza che il computo di imposte alla fonte estere si riferisce soltanto ai redditi di interessi provenienti dagli Stati con cui la Svizzera ha concluso una CDI e che riguarda soltanto quella parte di imposte alla fonte rimanente in tale Stato (imposta residua), oppure di cui può essere chiesto il rimborso in Svizzera tramite il computo d'imposta

ASB, SFAMA e UBCS invocano l'abrogazione dell'articolo 13 capoverso 1<sup>bis</sup> AP-LIP. Nella prassi, gran parte delle imposte alla fonte estere è rimborsabile o computabile. Secondo il testo di legge proposto, le imposte alla fonte estere sarebbero perciò considerate solo in singoli casi ai fini dell'imposta prelevata presso l'agente pagatore. Questo causerebbe un'importante sovragaranzia e quindi svantaggi concorrenziali per i fornitori di servizi finanziari svizzeri. Inoltre, una siffatta prescrizione non sarebbe assolutamente praticabile, poiché l'agente pagatore non sa mai, al momento della deduzione, per quale quota di un'imposta alla fonte estera il cliente intende far valere il computo. Tale computo viene effettuato molto tempo dopo la deduzione dell'imposta prelevata presso l'agente pagatore. Si potrebbero ipotizzare regolamentazioni alternative, considerando ad esempio l'intero importo dell'imposta alla fonte estera. Poiché l'ASB respinge di principio l'assoggettamento dei redditi di interessi esteri, nella legge non occorre neppure una regolamentazione sulle imposte alla fonte estere.

#### **5.4.2 Digitalizzazione, estratto fiscale elettronico**

22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), CDCF e SwissHoldings chiedono una base legale nella LIP<sup>6</sup> che autorizzi il Consiglio federale a emanare prescrizioni su come i debitori svizzeri e gli agenti pagatori svizzeri debbano attestare le deduzioni dell'imposta preventiva. Ciò garantirebbe, in senso lato, la digitalizzazione e, in senso stretto, anche l'esame automatizzato della richiesta effettuato dai Cantoni. I progressi determinati dall'estratto fiscale elettronico non devono essere vanificati.

#### **5.4.3 Pagamenti sostitutivi**

PSS<sup>7</sup>, ASB e ASPS accolgono con favore la regolamentazione del trattamento fiscale dei pagamenti sostitutivi (a titolo di pagamenti che riproducono un reddito originario). Per l'ASB, il conteggio di una «seconda imposta preventiva» è praticabile, tuttavia soltanto se vengono applicate le regole della prassi stabilite nella circolare n. 13 dell'AFC. L'ASPS sottolinea che spesso l'emittente e la banca detentrica delle posizioni di copertura («hedging») sono due entità diverse. Considerata questa divergenza tra emittente e banca «hedging», in vista del passaggio al principio dell'agente pagatore bisogna spiegare con chiarezza che le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 della legge sugli istituti finanziari (LIsFi)<sup>8</sup> hanno diritto di godimento di interessi e dividendi risultanti da posizioni di portafoglio titoli che esse detengono a garanzia di prodotti strutturati o strumenti derivati.

#### **5.4.4 Rimborso per la copertura di azioni detenute a garanzia**

ASB e ABG chiedono una regolamentazione per le azioni detenute a garanzia di prodotti strutturati o strumenti derivati. Per il settore bancario svizzero, le operazioni con i prodotti strutturati sono fondamentali. Il relativo mercato è molto sensibile e condizioni locali favorevoli sono decisive per il luogo di emissione. Per posizionarsi in questo settore rispetto alle altre piazze finanziarie di spicco, è imperativo migliorare le condizioni quadro in Svizzera, altrimenti il settore finanziario rischia di perdere ancora terreno. Viene sollevata in particolare la questione del beneficiario del diritto di godimento del rimborso dell'imposta preventiva su queste posizioni a garanzia. Nel quadro della prevista riforma dell'imposta preventiva bisognerebbe trattare anche tale questione, che nella prassi ha causato una notevole incertezza giuridica. Al proposito l'ASB ha proposto una soluzione.

#### **5.4.5 Aumento dell'aliquota dell'imposta preventiva**

L'USS chiede di aumentare l'aliquota dell'imposta preventiva per le persone fisiche domiciliate in Svizzera. Bisogna calcolare le attuali aliquote marginali d'imposta effettive tenendo conto dell'imposta sulla sostanza e adeguare di conseguenza l'ammontare dell'aliquota dell'imposta preventiva.

---

<sup>6</sup> RS 642.21

<sup>7</sup> Il PSS chiede di abbandonare il progetto, si esprime però su determinati punti.

<sup>8</sup> RS 954.1

#### 5.4.6 Promozione di prodotti finanziari sostenibili (finanza verde)

Il pvl sollecita una maggiore imposizione degli investimenti in settori non sostenibili (ad es. le energie fossili) in base al principio «tax bads, not goods». SwissRe e ASA chiedono che la Svizzera non si lasci sfuggire l'opportunità di diventare un centro di eccellenza sul piano internazionale nel settore dei prodotti finanziari sostenibili e di apportare così un contributo essenziale per affrontare le sfide del cambiamento climatico. L'industria assicurativa, fortemente interessata dal cambiamento climatico, appoggia di buon grado la finanza verde e lamenta la mancanza di aspetti pertinenti nel progetto. I prodotti finanziari sostenibili devono ottenere condizioni quadro fiscali appropriate, per far sì che domanda possa essere soddisfatta a partire dalla Svizzera a condizioni quadro concorrenziali a livello internazionale.

#### 5.4.7 Diritto di opzione

Il PSS<sup>9</sup> ritiene non opportuno né sensato il diritto di opzione secondo cui il debitore domiciliato in Svizzera può decidere autonomamente se applicare il principio del debitore o dell'agente pagatore, in quanto mina la coerenza del nuovo sistema impositivo. Le PMI e gli ICC svizzeri possono infatti così evitare gli obblighi supplementari legati alla nuova imposta.

Secondo il Forum PMI, grazie al diritto di opzione le PMI e gli ICC svizzeri possono liberarsi dagli obblighi legati al principio dell'agente pagatore. Questo diritto di opzione va assolutamente mantenuto.

#### 5.4.8 Verifica del rimborso a posteriori (art. 57 segg. LIP)

Il Cantone ZG chiede di rivedere le disposizioni della LIP sulla verifica a posteriori, da parte dell'AFC, del rimborso dell'imposta preventiva (art. 57 segg. LIP<sup>10</sup>), in modo che i Cantoni non debbano sostenere in futuro i rischi finanziari correlati alle decisioni di riduzione. In futuro deve poter essere chiesta direttamente la restituzione al beneficiario del rimborso, non più una riduzione nei confronti del Cantone, tranne che l'autorità fiscale cantonale violi per negligenza grave i propri obblighi di verifica manifestamente richiesti.

Il Cantone GR rileva che la maggiore complessità delle operazioni rende più elevato il rischio, per i Cantoni, di pagare rimborsi errati. Ne consegue che gli eventuali costi derivanti sono a carico di questi ultimi. In tali casi, la responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione va messa in discussione.

### 5.5 Tassa di negoziazione

54 partecipanti alla procedura di consultazione approvano l'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. Tuttavia, alcuni partecipanti alla procedura di consultazione presentano modifiche, ad esempio tassare in misura maggiore gli investimenti non sostenibili, abolire tutte le tasse di bollo o esentare gli averi del primo e del secondo pilastro, così come del pilastro 3a.

#### Accettazione

PBD, PPD, PLR, up!schweiz, UDC, 20 Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH), CCIG, CP, economiesuisse, CDCF, FER, Forum PMI, PUBLICA, SwissRe, SUPSI, FIDUCIARI SUISSE, ABES, veb.ch, VPAG, UBCS, ZHK e ZVDS condividono l'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere, perché questa tassa rappresenta un ostacolo per il mercato dei capitali.

Per l'ASB, oggi i prestiti contratti in Svizzera sono gravati non soltanto dall'imposta preventiva, ma anche dalle tasse di bollo. Mentre l'imposta preventiva impedisce in primo luogo l'emissione di prestiti dalla Svizzera, la tassa di negoziazione ostacola il commercio di questi titoli sul mercato secondario. Altrimenti detto: l'imposta preventiva frena l'emissione di titoli, la tassa di negoziazione ne frena il commercio. Da un lato, questo è palese se si osserva l'esiguo volume di emissioni in Svizzera, dall'altro, anche il volume commerciale dei

<sup>9</sup> Il PSS chiede di abbandonare il progetto, si esprime però su determinati punti.

<sup>10</sup> RS 642.21

prestiti sul mercato svizzero è esiguo, perché spesso la tasso di negoziazione è superiore ai rendimenti nella vendita di titoli. Pertanto il mercato obbligazionario svizzero ha una liquidità scarsa rispetto a quello delle piazze concorrenti.

L'UCS è dell'avviso che, con l'abolizione della tasso di negoziazione sui prestiti svizzeri, vengono eliminati gli svantaggi fiscali legati al finanziamento tramite il mercato dei capitali rispetto al finanziamento operato mediante una banca. Verranno inoltre eliminate le distorsioni che attualmente sussistono fra gli investimenti diretti e indiretti. Nell'ottica degli investitori, la riforma rafforza la neutralità decisionale del sistema fiscale. Per gli investitori, in seguito alla riforma diventa interessante acquisire prestiti svizzeri tramite una banca svizzera, perché la tasso di negoziazione decade. Questo permette di eliminare eventuali ostacoli sul mercato secondario e quindi di sfruttare meglio il potenziale della riforma sull'imposta preventiva.

Secondo SwissHoldings, il mercato dei capitali svizzero si trova in una fase non propizia. Per avviare un cambio di rotta radicale e per fare in modo che il mercato dei capitali svizzero ne esca rinvigorito fra cinque–dieci anni, bisogna eliminare tutti i maggiori ostacoli, tra i quali la tasso di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. La sua abrogazione contribuirà a incrementare il numero di obbligazioni emesse in Svizzera. Inoltre, le minori entrate dovrebbero attestarsi sotto i 50 milioni di franchi.

L'ASA approva l'abolizione della tasso di negoziazione sui prestiti svizzeri. Inoltre, il settore assicurativo reputa molto urgente anche l'abolizione della tasso di bollo sui premi delle assicurazioni sulla vita. Il gettito fiscale generato da entrambi i tributi è sproporzionato rispetto alle distorsioni del mercato prodotte dalla riscossione della tasso di bollo. Questa combinazione di imposta preventiva e tasse di bollo inibisce il mercato finanziario svizzero, va a discapito della competitività internazionale e ha portato a uno scarso volume di mercato in diversi settori.

Secondo EXPERTsuisse, OREF, SIX, SVIG, ABPS e ZHK, la tasso di negoziazione è un altro svantaggio della Svizzera rispetto alle piazze finanziarie concorrenti sul piano internazionale. Per questo motivo approvano l'abolizione della tasso di negoziazione, benché sia purtroppo limitata solo ai prestiti. A lungo termine è auspicabile introdurre l'abolizione integrale delle tasse di bollo, dannose per la piazza finanziaria svizzera, anche se questo dovesse rilevarsi difficoltoso per motivi di politica fiscale. OREF e ABPS chiedono che le recenti disposizioni sulla riforma in materia presentate dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) siano integrate nel progetto sull'imposta preventiva.

Il pvl sollecita una maggiore imposizione degli investimenti in settori non sostenibili (ad es. le energie fossili) in base al principio «tax bads, not goods». Nella loro strategia ambientale «Cool Down 2040», i Verdi liberali chiedono di abolire o ridurre la tasso di bollo sugli investimenti sostenibili e di innalzare questa tasso sugli investimenti in energie fossili.

KGAST e ASIP sottolineano che, con la proposta del Consiglio federale di abolire la tasso di negoziazione sulle obbligazioni svizzere, sono esentati dalla tasso di bollo anche gli averi previdenziali. A prima vista, ciò consente di raggiungere un obiettivo parziale. KGAST e ASIP chiedono tuttavia di esentare in modo generalizzato i fondi del primo e del secondo pilastro, così come del pilastro 3a. Ciò permetterebbe di contenere le perdite fiscali a livello federale che ammonterebbero, secondo le loro stime, a circa 30 milioni di franchi.

## **Reiezione**

I Verdi, il PSS<sup>11</sup>, USS e Travail Suisse respingono l'abolizione della tasso di negoziazione perché reputano le minori entrate non accettabili.

---

<sup>11</sup> Il PSS chiede di abbandonare il progetto, si esprime però su determinati punti.

## 5.6 Strumenti TBTF

### Accettazione in merito alla proroga

La netta maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione che si è espressa su questo aspetto accetta di prorogare le attuali eccezioni per gli strumenti TBTF, anche se con differenti opinioni riguardo alla durata della proroga.

Il PLR e l'UDC propongono una proroga per un *periodo limitato*, mentre il PSS vuole decidere in merito alla proroga in sede di trattazione del disegno di legge.

pvl, up!schweiz, OREF, ASB, SFAMA, SUPSI, ABES, UBCS, ABPS e ZHK chiedono che la proroga duri *il tempo necessario*.

vcb.ch si dichiara d'accordo con la proroga senza precisarne la durata.

21 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH) e CDCF reputano appropriata una proroga di *10 anni* delle attuali eccezioni per gli strumenti TBTF.

Il Cantone VD chiede una proroga che duri tanto quanto il principio del debitore.

Il Forum PMI propone una proroga fino al 31 dicembre 2027.

SwissHoldings ed EXPERTsuisse chiedono che, per motivi politici, la proroga duri *tre anni* al massimo. In linea di principio, vanno respinte eccezioni per singoli settori. Se la presente riforma elaborata dal Consiglio federale – eventualmente con qualche piccola modifica tecnica – sarà approvata dalle Camere federali, queste regolamentazioni derogatorie non occorrono più. Non vi è quindi alcun bisogno di prevedere una proroga più lunga.

L'ASA è dell'avviso che le stesse condizioni quadro dovrebbero essere applicate a tutti i partecipanti al mercato finanziario. Su queste basi l'ASA accetta una proroga della disposizione derogatoria solo fino all'entrata in vigore della presente riforma, a condizione che sia imminente, ossia per *un anno* al massimo. Se fino a quel momento non si sarà trovata una soluzione alternativa, l'ASA propone la cessazione della disposizione derogatoria quando questa sarà giunta a scadenza. Il duraturo trattamento sfavorevole del ramo assicurativo rispetto a quello bancario non è giustificato dal punto di vista oggettivo, è oggetto di critiche costanti da parte dell'ASA e si traduce in un trattamento privilegiato di taluni istituti finanziari. L'obiettivo della presente riforma dovrebbe essere quello di superare, in un'ottica intersettoriale, la problematica degli strumenti TBTF tramite la riforma dell'imposta preventiva e gli adeguamenti nell'ambito della deduzione per partecipazioni, così da ripristinare la parità di trattamento di tutti i partecipanti al mercato finanziario e dei relativi prodotti. Se la soluzione intersettoriale non dovesse essere praticabile, le disposizioni derogatorie sugli strumenti TBTF dovrebbero essere per lo meno estese al settore assicurativo, che deve altresì osservare prescrizioni prudenziali concernenti il capitale ed è sottoposto a un severo regime di solvibilità.

### Reiezione

Travail Suisse e VPAG non accettano disposizioni derogatorie per singoli settori. Secondo la VPAG, in caso di rapida attuazione della riforma dell'imposta preventiva non sono necessarie ulteriori proroghe dell'eccezione. Secondo Travail Suisse, le disposizioni derogatorie non sono indispensabili per garantire la stabilità finanziaria degli strumenti TBTF.

## 5.7 Indennizzi e ripercussioni finanziarie

Sette partecipanti alla procedura di consultazione si pronunciano in merito agli oneri di implementazione a carico degli agenti pagatori. Il PSS respinge l'indennizzo; PBD, PPD e FIDUCIARI SUISSE temono il trasferimento dei costi ai clienti delle banche, un aspetto che non condividono. CBD, Raiffeisen e UBCS chiedono inoltre un indennizzo duraturo per l'esercizio della funzione di agente pagatore.

Il PSS<sup>12</sup> respinge l'indennizzo finanziario per gli oneri di implementazione degli agenti pagatori previsto nel nuovo sistema. La Confederazione non può sobbarcarsi una parte degli oneri di implementazione delle banche, oltretutto il relativo ammontare non è ancora stato stabilito. Il PSS raccomanda invece una procedura di notifica, che sarebbe molto meno costosa e in ogni caso più efficiente.

PBD, PPD e FIDUCIARI SUISSE osservano che la riforma causerà oneri di implementazione molto elevati per gli agenti pagatori. Nel rapporto esplicativo si spiega che sono previste varie misure per ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari e i rischi legati alla gestione e alla responsabilità. È tuttavia innegabile che i costi presso gli agenti pagatori lieviteranno e si può presagire che tali costi vengano trasferiti ai clienti delle banche mediante un aumento delle commissioni. Per il PBD ciò è pericoloso, soprattutto quando si tratta di trasferire i rischi legati alla gestione e alla responsabilità, in quanto i singoli clienti delle banche non possono influenzare in alcun modo questo processo. Inoltre, i clienti delle banche sono perlopiù persone fisiche o PMI che non si aspettano alcun reddito da obbligazioni. Per il PBD è chiaro che l'implementazione e l'esercizio del nuovo sistema non devono essere introdotti a scapito dei singoli clienti delle banche.

CBD, Raiffeisen e UBCS chiedono di ricevere un indennizzo sotto forma di emolumento non solo per gli oneri di implementazione, ma anche per l'esercizio duraturo della funzione di agente pagatore.

La maggioranza dei Cantoni e la CDCF chiede che la Confederazione partecipi ai costi per i necessari adeguamenti in ambito informatico presso i Cantoni. Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione si esprimono più in generale sui costi del progetto.

21 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) e la CDCF fanno notare che la riforma comporterà costi ingenti per i Cantoni, che dovranno adeguare i loro sistemi informatici. La Confederazione deve garantire una partecipazione anche a questi costi. In tale contesto, sarebbe inoltre opportuno escludere dal calcolo della provvigione dei Cantoni l'indennizzo versato dalla Confederazione per gli oneri di implementazione agli agenti pagatori.

Il Cantone VS chiede di innalzare l'aliquota di partecipazione dei Cantoni, che attualmente ammonta al 10 per cento, al fine di sopperire all'aumento dei costi legati alla procedura di rimborso, alla maggiore complessità e al previsto aumento del volume dei rimborsi a seguito dell'imposizione dei redditi di interessi esteri.

Nove Cantoni (AG, BL, GL, NE, OW, SO, TI, VS, ZH) ritengono realistiche le minori entrate per i Cantoni stimate nel progetto. Tuttavia, i calcoli si basano su un livello di tassi d'interesse basso. In caso di aumento dei tassi d'interesse, la perdita di gettito fiscale aumenterebbe considerevolmente. Inoltre non è dato sapere se, in seguito all'introduzione del principio dell'agente pagatore, i gruppi svizzeri emetteranno davvero le loro obbligazioni dalla Svizzera. È quanto mai dubbio che i gruppi abbandonino le loro strutture ben funzionanti e ormai consolidate negli anni. Il Cantone BL si chiede inoltre se la prevista modifica dell'imposta alla fonte in questa forma possa reggere un esame critico del rapporto costi-benefici.

economiesuisse, SwissRe e ASA non condividono la valutazione del Consiglio federale, secondo cui la riforma comporterà «temporanee minori entrate» per un valore stimato di circa 750 milioni di franchi. Come spiega il Consiglio federale, l'importo indicato è il risultato di un'operazione meramente intertemporale, ossia il rimborso tardivo dell'imposta preventiva agli investitori esteri. Grazie agli accantonamenti costituiti a tale scopo, questa operazione finanziaria è rilevante esclusivamente a fini contabili, ma non ha alcuna incidenza sul

---

<sup>12</sup> Il PSS chiede di abbandonare il progetto, si esprime però su determinati punti.

preventivo. Pertanto, il preventivo e la pianificazione finanziaria della Confederazione non ne risentono per nulla. L'espressione «minori entrate» appare quindi fuorviante, perché l'operazione descritta si differenzia nettamente dalle minori entrate con incidenza sul preventivo comunemente note. Inoltre, la Confederazione ha costituito questi accantonamenti in maniera del tutto indipendente dalla presente riforma e l'operazione dei rimborsi tardivi è stata dunque già accettata ed esposta nel consuntivo della Confederazione. Quindi, il verificarsi di rimborsi tardivi non può essere illustrato quale conseguenza di questo progetto.

L'USS osserva che la riforma ha ripercussioni finanziarie che si verificano sia una tantum, sia in modo ricorrente. L'effetto una tantum ammonta a 750 milioni di franchi. Il progetto comporta inoltre perdite ricorrenti di gettito fiscale quantificate a 180 milioni di franchi. Pressoché l'intero importo è sostenuto dalla Confederazione. È alquanto improbabile che la Confederazione possa permettersi, nella situazione attuale, simili progetti incentivanti per le banche e il mercato dei capitali.

## 5.8 Elementi esaminati, ma respinti

### 5.8.1 Richieste della CET-N

#### 5.8.1.1 Procedura di notifica volontaria per le persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono partecipazioni a partire dal 10 per cento

##### Reiezione

25 partecipanti alla procedura di consultazione respingono la misura: PSS, 22 Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, SO, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH), CDCF e veb.ch.

##### Accettazione

13 partecipanti alla procedura di consultazione accettano la misura.

Secondo PBD, PPD, PLR, up!schweiz, usam, OREF, SwissHoldings, FIDUCIARI SUISSE, ABES, VPAG e ZVDS, la misura proposta porterebbe vantaggi in termini di liquidità ai grandi detentori di partecipazioni e quindi sottrarrebbe meno denaro al ciclo economico. Le obiezioni sollevate nel rapporto esplicativo non sono invece appropriate. Infatti le imprese conoscono già il domicilio dei loro investitori, visto che per legge devono tenere un registro delle azioni. Il PLR chiede inoltre di esaminare se una procedura di notifica volontaria possa essere introdotta anche a partire da un certo importo (ad es. per restituzioni superiori a fr. 200 000).

L'UDC chiede che le partecipazioni determinanti di persone fisiche siano assoggettate a una procedura di notifica volontaria. Le partecipazioni sono comunque note; una siffatta procedura di notifica non comporterebbe alcuna deroga al segreto bancario svizzero.

#### 5.8.1.2 Esenzione dei redditi di partecipazioni all'interno di un gruppo

PBD, PPD, PLR, UDC, OREF, usam, FIDUCIARI SUISSE e ZVDS chiedono l'esenzione dei redditi di partecipazioni a partire da partecipazioni del 10 per cento (al posto dell'attuale procedura di notifica per i gruppi globali, soggetta ad autorizzazione, applicata a partecipazioni superiori al 20 %).

L'UDC chiede che le partecipazioni azionarie all'interno dei gruppi siano assoggettate a una procedura di notifica volontaria, al fine di ottimizzare la deduzione per partecipazioni e ridurre l'ulteriore onere economico. Ciò consentirebbe un ampio finanziamento dei gruppi dalla Svizzera senza recare svantaggi alle imprese interessate nella deduzione per partecipazioni. Un adeguamento in tal senso rafforzerebbe ulteriormente la piazza finanziaria svizzera.

SwissHoldings chiede di abolire l'obbligo di autorizzazione nella procedura di notifica, pur mantenendo quest'ultima e riducendo le multe ordinarie.

## 5.8.2 Rafforzamento del capitale proprio

Il PBD e il PPD osservano che, sotto il profilo della politica economica, il rafforzamento del capitale proprio non deve essere trascurato. Va detto che numerose imprese hanno una quota bassa di capitale proprio. Questa tendenza è favorita anche dal contesto dei bassi tassi di interesse e potrebbe accentuarsi con la presente riforma. Nel suo rapporto esplicativo, il Consiglio federale ribadisce che, a causa delle considerevoli minori entrate, non adotterà misure analoghe concernenti il mercato del capitale proprio. Tuttavia, il PBD sottolinea che, in caso di abolizione generalizzata delle tasse di bollo, queste minori entrate possono essere compensate a medio-lungo termine rafforzando la circolazione economica. A questo rafforzamento farebbe seguito, quale effetto ancora più incisivo, l'aumento della resistenza alla crisi delle imprese che presentano una quota elevata di capitale proprio. Ciò renderebbe la Svizzera nel suo complesso più forte e pronta ad affrontare la prossima crisi.

FIDUCIARI SUISSSE, ZVDS, SVIG e usam chiedono di ridurre l'aliquota dell'imposta preventiva sui dividendi dal 35 al 15 per cento. Questo consoliderebbe in misura significativa la posizione della Svizzera rispetto ai suoi concorrenti fiscali e darebbe un impulso alle maggiori entrate provenienti dalle imposte dirette.

## 5.8.3 Misure riguardanti l'imposta sull'utile

### 5.8.3.1 Deduzione per partecipazioni

#### Accettazione

12 partecipanti alla procedura di consultazione chiedono che la riforma dell'imposta preventiva vada di pari passo con l'adeguamento della deduzione per partecipazioni nel quadro dell'imposta sull'utile.

PLR, economiesuisse, EXPERTsuisse, ASB, SwissHoldings, SwissRe, SVIG, ASA, ABES e VPAG chiedono il contemporaneo adeguamento della deduzione per partecipazioni nel quadro dell'imposta sull'utile. Altrimenti l'obiettivo del progetto di promuovere le attività finanziarie effettuate dalla Svizzera verrebbe meno. Il PLR prevede ripercussioni finanziarie contenute.

up!schweiz chiede di eliminare anche la compensazione dei redditi di partecipazioni con le perdite operative e di esentare in modo effettivo la deduzione per partecipazioni.

#### Reiezione

30 partecipanti alla procedura di consultazione non sono d'accordo di disciplinare la deduzione per partecipazioni nel quadro dell'imposta sull'utile.

PSS<sup>13</sup>, 22 Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, SO, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH), CDCF, OREF, Travail Suisse, UCS e veb.ch si dichiarano d'accordo di rinunciare agli adeguamenti nella deduzione per partecipazioni senza fornire ulteriori motivazioni.

SVIG e SUPSI accoglierebbero la misura, ma capiscono le ragioni della decisione del Consiglio federale di rinunciare provvisoriamente a simili misure nel quadro dell'imposta sull'utile. Tuttavia, a medio termine chiedono di riesaminare concretamente le misure e di procedere alla loro adozione.

<sup>13</sup> Il PSS chiede di abbandonare il progetto, si esprime però su determinati punti.

### **5.8.3.2 Deduzione per autofinanziamento**

OREF e SVIG sono d'accordo di rinunciare alla deduzione per autofinanziamento.

## **5.9 Diritto di consultazione del repertorio di dati sulle negoziazioni**

SIX propone lo stralcio senza sostituzione del diritto di consultazione dell'AFC del repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 77 cpv. 1 lett e AP-legge sull'infrastruttura finanziaria). Il repertorio di dati sulle negoziazioni di prodotti derivati è gestito dalla società SIX Trade Repository AG. L'accesso ai dati richiesto, non essendo definito, appare senza limitazioni. I dati richiesti non sono né concretizzati né definiti. La fornitura gratuita di informazioni non sarebbe possibile. In linea di principio, l'accesso da parte dell'AFC al repertorio di dati sulle negoziazioni nonché ad altre infrastrutture del mercato finanziario di SIX è giudicato non opportuno.

## Allegato

### Elenco dei partecipanti alla consultazione

#### 1. Cantoni

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone dei Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz	BDP	<input checked="" type="checkbox"/>
Parti Bourgeois-Démocratique Suisse	PBD	
Partito borghese-democratico Svizzero	PBD	
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz	CVP	<input checked="" type="checkbox"/>
Parti Démocrate-Chrétien	PDC	
Partito Popolare Democratico	PPD	
FDP.Die Liberalen	FDP	<input checked="" type="checkbox"/>
PLR.Les Libéraux-Radicaux	PLR	
PLR.I Liberali Radicali	PLR	
Grüne Partei der Schweiz	Grüne	<input checked="" type="checkbox"/>
Parti écologiste suisse	Les Verts	

Partito ecologista svizzero	I Verdi	
Grünliberale Partei Schweiz Parti vert'libéral Suisse Partito verde liberale svizzero	glp pvl pvl	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione democratica di centro	SVP UDC UDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero	SP  PS PSS	<input checked="" type="checkbox"/>

### 3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazione	Parere pervenuto
Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere	SSV UVS UCS	<input checked="" type="checkbox"/>

### 4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	sgv  usam usam	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione svizzera dei banchieri	SBVg  ASB ASB	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	SGB  USS USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Travail.Suisse	Travail Suisse	<input checked="" type="checkbox"/>

### 5. Altre organizzazioni e persone interessate

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances	FDK  CDF	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferenza dei direttori cantonali delle finanze	CDCF	
Städtische Steuerkonferenz Schweiz Conférences des villes suisses sur les impôts Conferenza fiscale delle Città	KSFD CDFV	<input checked="" type="checkbox"/>
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Fédération des Entreprises Romandes	FER	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza finanziaria	EXPERTsuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Treuhänder-Verband Union Suisse des Fiduciaires Unione Svizzera dei Fiduciari	TREUHAND   SUISSE FIDUCIAIRE SUISSE FIDUCIARI SUISSE	<input checked="" type="checkbox"/>
Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz Fédération des groupes industriels et de services en Suisse	SwissHoldings	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances Associazione Svizzera d'Assicurazioni	SVV ASA ASA	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Verband für Rechnungslegung und Controlling Chambre des Experts en Finance et en Controlling Associazione dei Contabili-Controller Diplomatati Federali	veb.ch	<input checked="" type="checkbox"/>
Swiss Funds & Asset Management Association	SFAMA	<input checked="" type="checkbox"/>
Koordination Inlandbanken Coordination des banques domestiques Coordinamento delle banche domestiche	KIB CBD CBD	<input checked="" type="checkbox"/>
Unabhängigkeitspartei up!	up!schweiz	<input checked="" type="checkbox"/>
Verband der Auslandsbanken in der Schweiz Association des banques étrangères en Suisse	VAS ABES	<input checked="" type="checkbox"/>

Associazione delle Banche Estere in Svizzera	ABES	
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève	CCIG	<input checked="" type="checkbox"/>
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie	CVCI	<input checked="" type="checkbox"/>
KMU Forum Forum PME Forum PMI		<input checked="" type="checkbox"/>
Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement	KGAST CAFP	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordre Romand des Experts Fiscaux Diplômés	OREF	<input checked="" type="checkbox"/>
Pensionskasse des Bundes PUBLICA Caisse fédérale de pensions PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA	PUBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Gruppo bancario Raiffeisen Svizzera	Raiffeisen	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte Association Suisse Produits Structures Associazione Svizzera per prodotti strutturati	SVSP ASPS ASPS	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizer Verband der Investmentgesellschaften	SVIG	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Pensionskassenverband Association suisse des Institutions de prévoyance Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza	ASIP	<input checked="" type="checkbox"/>
SIX Group AG	SIX	<input checked="" type="checkbox"/>
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana	SUPSI	<input checked="" type="checkbox"/>
Swiss Re Ltd	SwissRe	<input checked="" type="checkbox"/>
Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken Association de Banques Suisses de Gestion Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale	VAV ABG ABG	<input checked="" type="checkbox"/>
Verband Schweizerischer Kantonalbanken	VSKB	<input checked="" type="checkbox"/>

Union des Banques Cantonales Suisse	UBCS	
Unione delle banche cantonali svizzere	UBCS	
Vereinigung der Privaten Aktiengesellschaften	VPAG	<input checked="" type="checkbox"/>
Association des sociétés anonymes privées		
Vereinigung Schweizerischer Privatbanken	VSPB	<input checked="" type="checkbox"/>
Association de Banques Privées Suisse	ABPS	
Associazione delle banche private svizzere	ABPS	
Zentralschweizerische Vereinigung diplomierter Steuerexperten	ZVDS	<input checked="" type="checkbox"/>
Zürcher Handelskammer	ZHK	<input checked="" type="checkbox"/>